



REGOLAMENTO

DEL TIROCINIO PRATICO PROFESSIONALE PER GLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLA CLASSE LM-13 IN FARMACIA E CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

Il Consiglio del Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco e la Consulta degli Ordini dei Farmacisti di Puglia,

Visto il D.M.16 marzo2007;

Visto il D.M. 1135 dell'11 dicembre 2019 recante le Linee Guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei Tirocini Professionali effettuati in uno Stato membro dell'Unione Europea o in un paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale;

Visto il D.M. 38 del 24 aprile 2020 in cui, tenuto conto della necessità di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, si dispone, tra l'altro, che *“le attività strutturate di tirocinio professionale che devono essere svolte, laddove previste per l'abilitazione all'esercizio della singola professione, all'interno del percorso di studio o successivamente ad esso, possono essere espletate con modalità a distanza” e che “il tirocinio professionale, anche nello svolgimento con modalità a distanza, dovrà in ogni caso perseguire gli obiettivi e le finalità previsti negli accordi eventualmente stipulati tra gli atenei. Le istituzioni, gli enti accreditati e gli ordini professionali per le professioni che ne prevedono l'esistenza e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 1135 dell'11 dicembre 2010 recante le linee guida e il riconoscimento dei tirocini professionali”;*

Preso atto che il D.M. 38 del 24 Aprile 2020, adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, ha disposto che le attività connesse al tirocinio curriculare possano essere espletate anche in modalità a distanza, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 1135 dell'11 dicembre 2019 recante le linee guida sull'organizzazione dei tirocini curricolari e delle disposizioni previste dalla presente Convenzione:

Ritenuto che la predetta modalità debba ritenersi limitata alla vigenza dell'emergenza pandemica deliberata dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020;

Vista la Convenzione per la disciplina dei rapporti tra Dipartimento di Farmacia- Scienze del Farmaco dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Consulta degli Ordini dei Farmacisti di Puglia 29 maggio 2020 tra il Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco e la Consulta degli Ordini dei Farmacisti di Puglia;

Visto che la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, con nota prot.n. 202000004495/Adel 7 maggio 2020 ha fornito *“Indicazioni transitorie per lo svolgimento dei tirocini curricolari nell'ambito dei corsi di laurea in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.”;*



Visti i Regolamenti Didattici dei corsi di laurea in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, approvati dal Consiglio di Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco del 27/05/2020 per lo svolgimento delle attività di tirocinio,

Acquisito il parere del Consiglio di Classe LM-13 del 26/05/2020;

Tenuto conto che il tirocinio di pratica professionale “quale attività formativa curriculare” prevede l’assegnazione di crediti formativi (CFU), adempiendo a quanto disposto dalla Direttiva 2005/36/CE (art. 44, comma 2) e, pertanto, nel rispetto delle normative europee.

Il Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 (“Determinazione delle classi di laurea magistrale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007 n. 155), con riferimento alla Classe LM-13 (Classe delle Lauree Magistrali in Farmacia e Farmacia Industriale), in attuazione del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 prevede che, “in osservanza alle Direttive europee, i corsi di laurea magistrale della classe hanno la durata di cinque anni e comprendono un periodo di almeno sei mesi di tirocinio, per non meno di 30 CFU”;

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 206/2007 che prevede che il suddetto tirocinio curriculare può essere svolto sia nelle farmacie di comunità che in quelle ospedaliere;

Visto il Codice Deontologico del Farmacista approvato il 7 maggio 2028 che al comma 2, art. 19 recita: “Il farmacista che accoglie gli studenti in tirocinio pre lauream concorre, di concerto con l’Università e l’Ordine professionale, alla loro formazione, verificando che questi acquisiscano le necessarie competenze tecnico professionali e deontologiche. La relativa presenza in farmacia deve avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche di natura regolamentare, ivi incluse quelle in materia di sicurezza.”

Hanno approvato

Il presente Regolamento per lo svolgimento del tirocinio degli studenti iscritti ai Corsi di studio della LM-13: Corso di Laurea Magistrale in Farmacia (FA) e Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF), comprendente obiettivi formativi, tipologie di attività prevalenti e modalità di valutazione finali.

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

Art. 1- Definizioni

Il tirocinio di pratica professionale ha lo scopo di completare la formazione universitaria, integrandola con il patrimonio di saperi attinenti gli aspetti tecnico scientifici e pratico-operativi dell’attività del farmacista, secondo gli indirizzi forniti dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti (FOFI) congiuntamente alla Conferenza Nazionale dei Direttori di Farmacia e Farmacia Industriale e in conformità agli obiettivi formativi di cui all’*allegato 1* che è parte integrante del presente Regolamento.

Il tirocinio si svolge attraverso:



- a) la partecipazione assistita e verificata dello studente alle attività della farmacia ospitante, in coerenza con le finalità del tirocinio stesso;
- b) la frequenza dello studente a seminari, corsi e convegni, e a ogni altro tipo di attività didattica-formativa, promossi e realizzati d'intesa dal Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco e dagli Ordini professionali dei Farmacisti della Regione Puglia, riguardanti attività precipue della professione del farmacista e a cui sia stata prevista la partecipazione obbligatoria.

Ai fini del presente Regolamento si devono intendere:

Tirocinio

Percorso formativo a carattere professionalizzante, volto ad acquisire le competenze necessarie al farmacista per lo svolgimento delle attività proprie nell'ambito del servizio sanitario.

Convenzione

Accordo tra il Direttore del Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco e la Consulta degli Ordini dei Farmacisti della Regione Puglia che hanno sottoscritto la convenzione per l'espletamento del tirocinio.

Consulta degli Ordini dei Farmacisti di Puglia

Organo di rappresentanza degli Ordini dei Farmacisti Provinciali, quali Enti esponenziali della professione, che sottoscrive la convenzione.

Farmacia ospitante

Farmacia privata o pubblica (urbana, rurale, succursale), ovvero Farmacia ospedaliera in cui viene svolto il tirocinio.

Responsabile della farmacia ospitante

Il Titolare o il Direttore della Farmacia di comunità, ovvero il Direttore di Farmacia ospedaliera cui compete l'affidamento del tirocinante al Tutor professionale e l'attività di supervisione del percorso formativo.

Tirocinante

Lo Studente del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche che svolge il percorso formativo professionalizzante in farmacia.

Tutor accademico

Il docente dei corsi di laurea in Farmacia ed in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, relatore di tesi dello studente, ovvero il docente designato dal Coordinatore della classe LM-13 secondo il principio di massima distribuzione tra tutti i docenti della Classe. Il Tutor accademico interagisce con il tutor professionale nella supervisione del percorso formativo del tirocinio.



Tutor professionale

Il Farmacista iscritto all'Albo da almeno due anni, designato dal Responsabile della farmacia e dipendente della stessa, che ha la responsabilità di seguire ed assistere direttamente il tirocinante durante la pratica professionale, garantendo l'osservanza delle modalità di svolgimento del progetto formativo riportate nel presente Regolamento. Nel medesimo periodo, ogni tutor può seguire non più di due tirocinanti. Al tutor professionale verranno riconosciuti 4 crediti ECM per mese di tutorato, fino ad un limite massimo di 24 crediti per anno solare, comprensivi dei crediti ottenuti per attività di formazione/docenza

Art. 2 - Requisiti e condizioni per lo svolgimento del tirocinio

I requisiti minimi che il Tirocinante deve possedere per accedere al tirocinio sono:

- a) aver acquisito almeno 130 CFU;
- b) aver già superato due degli esami caratterizzanti, ovvero uno di Chimica farmaceutica e tossicologica (SSD CHIM/08) ed uno di Farmacologia (SSD BIO/14);
- c) aver acquisito la firma di frequenza di un corso di Tecnologia farmaceutica (SSD CHIM/09);
- d) aver individuato la disponibilità allo svolgimento dell'attività formativa del Responsabile della farmacia ospitante, del Tutor accademico e del Tutor professionale.

Lo studente dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente Regolamento, compresi quelli indicati al punto b) dell'art. 1.

Art. 3 – Durata del tirocinio

Il tirocinio potrà essere svolto a partire dalla fine delle lezioni del II semestre del quarto anno del Corso di Laurea della Classe LM-13.

Il tirocinio di pratica professionale deve avere una durata complessiva di non meno di sei mesi (da data a data). Lo svolgimento del tirocinio prevede il riconoscimento di 30 crediti formativi (CFU). Come chiarito dalla nota della Direzione Generale del MIUR prot. n.570 dell'11/03/11, 1 CFU di tirocinio corrisponde a 30 ore complessive di lavoro di apprendimento da parte dello studente. L'attività di tirocinio deve essere svolta per non più di 36 ore/settimana per un totale di 900 ore. La presenza in farmacia si articola durante i giorni in cui la farmacia presta servizio e alla presenza del tutor professionale.

Art. 4 – Modalità di svolgimento del tirocinio

Il tirocinio potrà essere svolto a partire dalla fine delle lezioni del II semestre del quarto anno del Corso di Laurea della Classe LM-13.

Una parte del tirocinio, per un periodo non superiore a 3 mesi, potrà essere svolta all'estero in una Farmacia di un Paese dell'Unione Europea, previa verifica di conformità dei contenuti



didattici con le vigenti normative e autorizzazione da parte della Commissione Tirocinio. Tali tirocini possono essere inseriti in programmi di mobilità europei (Erasmus - Socrates), in entrata e in uscita o in accordi bilaterali tra Università.

Il tirocinio può essere svolto anche per periodi non continuativi purché non inferiori a un mese.

Il tirocinio può essere svolto in un numero di sedi ospitanti non superiore a due.

Il numero di tirocinanti accolti dalla Farmacia dovrà rispettare il quorum di un tirocinante ogni farmacista strutturato a tempo pieno.

Tenuto conto che l'art. 50 del D.Lgs. 206/2007 che prevede che il tirocinio curriculare può essere svolto sia nelle farmacie di comunità che in quelle ospedaliere e che il D.M. 38 del 24 Aprile 2020, adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, ha disposto che il tirocinio curriculare possa essere espletate sia con modalità in presenza che con modalità a distanza, limitatamente al periodo di vigenza della predetta deroga, il titolare o direttore di farmacia pubblica e/o privata e ciascun direttore di farmacia ospedaliera, valuta, in base alle caratteristiche organizzative della propria struttura nonché alle condizioni che possano assicurare il rispetto delle disposizioni adottate dalle competenti Autorità in materia di sicurezza e distanziamento sociale, la modalità di espletamento del tirocinio.

Il responsabile della Farmacia ospitante, o un suo delegato, assume il ruolo di tutor professionale ed è responsabile del tirocinio professionale svolto in farmacia.

Il Tutor professionale:

- a) segue lo studente nel tirocinio ed interagisce con il Tutor accademico per il miglior espletamento del tirocinio;
- b) concorda con il tirocinante l'orario giornaliero del tirocinio in Farmacia, le sue variazioni e le sue modalità pratiche di svolgimento, in coerenza con il presente Regolamento;
- c) cura ed accerta che il tirocinio sia svolto in modo appropriato;
- d) trascrive sul libretto di presenza l'effettivo impegno orario del tirocinante e una sintesi periodica dell'attività svolta;
- e) al termine del tirocinio rilascia apposito il questionario (all.n. 2) in cui riporta una valutazione di merito sul tirocinio svolto e sulle abilità acquisite da tirocinante. Il predetto questionario, debitamente vistato dall'Ordine e dal Tutor accademico, sarà presentato dal tirocinante alla Segreteria della U.O. Didattica e Servizi agli Studenti del Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco.

Il Tirocinante:

- a) durante lo svolgimento del tirocinio, indossa il camice bianco con un cartellino identificativo rilasciato dall'Ordine professionale della provincia nel cui territorio è ubicata la Farmacia ospitante indicante la qualificazione;
- b) fornisce al Tutor professionale, con cadenza periodica, una reportistica dell'attività



svolta, al fine di consentire la verifica dell'apprendimento e l'aggiornamento del libretto di frequenza:

- c) si attiene alle vigenti norme di tutela della privacy garantendo la assoluta riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Emergenza Covid-19

Limitatamente al periodo di vigenza dello stato di emergenza relativo alla pandemia da COVID-19 e delle relative disposizioni adottate dalle competenti Autorità, si elencano le seguenti misure di prevenzione e le modalità che le farmacie pubbliche e private e le farmacie ospedaliere devono rispettare durante l'espletamento del tirocinio.

Indicazioni per lo svolgimento del tirocinio curriculare con modalità in presenza del tirocinante

1. Mantenimento in tutte le attività e nelle loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei pazienti in attesa di entrata.

Sulla base di quanto esposto, si raccomanda di estendere le predette misure di prevenzione e tutte quelle disposte dalle competenti Autorità per un efficace contrasto al rischio di contagio, anche ai tirocinanti a cui andrà garantita la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale.

Il tirocinante, contestualmente all'inizio dell'attività formativa svolta con modalità in presenza, dovrà presentare al titolare/direttore della struttura ospitante, l'autodichiarazione di non essere



risultato positivo a Covid-19, di non essere sottoposto alle misure di quarantena e di impegnarsi al rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di sicurezza e distanziamento sociale nonché a quelle adottate dalla struttura ospitante (all. n. 3).

All'arrivo presso la struttura ospitante, anche in base a quanto previsto dall'accordo tra Governo, sindacati e associazioni di categoria, siglato il 14 marzo 2020 e integrato in data 24 aprile 2020, il tutor professionale rileva la temperatura corporea al tirocinante; la stessa non deve essere superiore a 37,5 °.

Per quanto attiene all'acquisizione di competenze e abilità del tirocinante, nel rispetto delle Linee Guida di cui al D.M. 1135 dell'11 dicembre 2019 e degli obiettivi generali formativi fissati dalla FOFI e dalla Commissione Tirocinio, si ritiene utile suggerire di implementare il progetto formativo con sommarie cognizioni di interesse nazionale e regionale relative al COVID-19 (es. provvedimenti adottati dalle Autorità competenti e dall'Ordine professionale in relazione al gestione del paziente; informazioni sui farmaci in via di sperimentazione, su DPI, sui dispositivi e presidi medico-chirurgici; allestimento delle preparazioni galeniche relative ai disinfettanti secondo le indicazioni fornite dalle competenti Autorità e dalle Società Scientifiche; lotta alle fake news; conoscenza dei quesiti più frequenti posti dai cittadini al farmacista; siti ufficiali da consultare e fonti di informazione istituzionale).

Indicazioni per lo svolgimento del tirocinio curriculare con modalità a distanza

Per quanto attiene allo svolgimento del tirocinio professionale con la modalità di formazione a distanza, sarà necessario avvalersi anche di apposite piattaforme di collegamento che consentano il collegamento simultaneo tra il tirocinante e il tutor ed eventualmente ulteriori collaboratori utili a fini formativi.

In tal senso, saranno utilizzate le piattaforme predisposte dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Per lo svolgimento delle attività a distanza, i suddetti strumenti potranno essere, se del caso, integrati anche da comunicazioni tramite telefonia mobile o fissa, e-mail o app.

In ogni caso, l'attività a distanza dovrà perseguire gli obiettivi e le finalità previste nelle linee guida della Commissione Tirocinio, integrate con le tematiche specifiche relative al COVID-19, come previsto anche nelle indicazioni per lo svolgimento del tirocinio con modalità in presenza.

Art. 5 - Comunicazione di attivazione tirocinio

Coloro che intendono iniziare il tirocinio curriculare devono darne comunicazione alla Segreteria della U.O. Didattica e Servizi agli Studenti del Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco e all'Ordine provinciale dei Farmacisti nel cui territorio ha sede la farmacia ospitante, previa formale acquisizione di disponibilità del Responsabile della sede ospitante (Titolare o Direttore di Farmacia pubblica/privata – Direttore di Farmacia ospedaliera), del Tutor accademico,



utilizzando esclusivamente il modulo allegato (all.n.4), disponibile sui siti istituzionali dell'Università e degli Ordini professionali.

Alla fine di ogni tirocinio il Responsabile della Farmacia ospitante, il Tutor professionale ed il Tutor accademico certificano il regolare svolgimento dell'attività formativa utilizzando il modello di attestato allegato (all. n.5). Il predetto attestato sarà consegnato dal tirocinante alla Segreteria Studenti del Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco.

Art. 6 - Commissione Tirocinio

Il Consiglio del Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco definisce la composizione della Commissione per il Tirocinio, presieduta dal Direttore o da un suo delegato.

Fanno parte della Commissione il Coordinatore della Classe LM-13 o un suo delegato, tre farmacisti designati dagli Ordini Professionali della Puglia.

Alla Commissione sono affidati i seguenti compiti:

- a) assicurare la copertura dei posti di tirocinio;
- b) redigere il programma del corso di attività seminariali del tirocinio;
- c) svolgere attività di coordinamento e monitoraggio dei tirocini in corso di svolgimento;
- d) verificare la frequenza dei tirocinanti alle attività di cui al comma b) dell'art.1;
- e) individuare i relatori per ciascun argomento e redige il calendario delle attività seminariali.

Limitatamente al punto b) la composizione è integrata con la presenza di due studenti nominati tra quelli che svolgono attività di "rappresentanti" nella Giunta del Consiglio di classe LM-13.

Art. 7 - Acquisizione di crediti formativi ECM

Come disposto dalle determinazioni della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) del 29 marzo 2007 e del 18 giugno 2009 al farmacista che svolge attività di Tutore sono riconosciuti 4 crediti formativi ECM per ogni mese di tutorato fino ad un limite massimo della metà dei crediti previsti per il triennio di riferimento. La documentazione che documenta l'avvenuta attività di tutoraggio viene trasmessa dal farmacista interessato al proprio Ordine di appartenenza per le procedure relative al rilascio dei crediti spettanti.

Art. 8 - Posizione assicurativa

Il tirocinio non deve essere motivo di rapporto retribuito, né comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale: ne sono impedimenti le esigenze in materia assicurativa, le normative sul lavoro e le responsabilità per eventuali danni. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.



Il tirocinante che è regolarmente iscritto a uno dei Corsi di laurea previsti dal presente Regolamento, è garantito da copertura assicurativa Inail, tramite polizza stipulata dall'Università, per i danni eventualmente arrecati a sé stesso e/o ai terzi fatto salvo il rispetto della normativa in materia di sicurezza e prevenzione sugli infortuni nei luoghi di lavoro. Le garanzie sono operanti per i sinistri occorsi nelle sedi universitarie e in quelle dove si svolge il tirocinio e per ogni altro sinistro avvenuto in qualunque luogo extra-universitario purché lo studente sia preventivamente autorizzato dal Direttore del Dipartimento e ricorrano scopi didattici.

Non è consentito affidare al tirocinante compiti che esulino dalle finalità indicate in questo Regolamento, come pure, in condizioni di autonomia, consentirgli la dispensazione al pubblico dei medicinali e degli altri prodotti diversi dai medicinali, a questi affini e comunque con valenza sanitaria.

Art. 9 – Validità del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e resterà vigente salvo da una delle parti che sottoscrivono la Convenzione non formalizzino la richiesta di modifica.

Letto confermato e sottoscritto in Bari
29 maggio 2020

IL SOGGETTO PROMOTORE

Prof. Francesco Leonetti

IL SOGGETTO ATTUATORE

per il Dott. Francesco Settembrini

Dott. Luigi D'Ambrosio Lettieri